



## Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

### Modifica del ...

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ordina:*

I

L'ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008<sup>1</sup> sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione*

*Fatti salvi l'articolo 175 e l'allegato 5 numero 27, in tutto l'atto normativo "cavallo" viene sostituito con "equide", con i necessari adeguamenti grammaticali.*

*Art. 1*

La presente ordinanza disciplina i requisiti degli impianti, delle pratiche di cura, del trattamento degli animali e della documentazione nella detenzione di bovini, suini, ovini, caprini, lama e alpaca, equidi, conigli e polli domestici.

*Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> In caso di ingrasso di vitelli effettuato esclusivamente con latte vaccino, a questo occorre aggiungere ferro sotto forma di preparati adeguati, in una quantità pari ad almeno 2 mg per ogni chilogrammo di latte. In un sistema combinato di foraggiamento con alimenti d'allattamento per animali e latte vaccino il tenore di ferro presente in ogni chilogrammo di miscela latteica deve corrispondere a tale valore.

*Art. 24 cpv. 1*

*Concerne solo il testo francese.*

RS .....

<sup>1</sup> RS 455.110.1

*Art. 31 cpv. 3*

<sup>3</sup> I lama e gli alpaca devono essere tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame.

*Titolo dopo l'art. 34*

### **8a. Capitolo: polli domestici**

*Art. 34a* Posatoi sopraelevati

<sup>1</sup> Al di sopra dei posatoi, l'altezza libera deve essere di almeno 50 cm, il posatoio più basso deve essere collocato a un'altezza minima di 50 cm dal pavimento della stalla.

<sup>2</sup> Per gli animali più piccoli (di razza nana) è possibile ridurre le misure a 40 cm, come indicato nel capoverso 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il....

...

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di  
veterinaria:

Hans Wyss